Il nuovo scudo fiscale (scudo ter)

Legge n. 141 del 03 ottobre 2009, pubblicata in G.U. n. 230 del 03 ottobre 2009

Premessa.

Si ritorna a parlare, dopo sette anni, di scudo fiscale nella sua terza edizione, denominato appunto **scudo-ter**. Le due precedenti versioni furono previste rispettivamente con i seguenti decreti legge:

- D.L. 25 settembre 2001 n. 350, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001;
- D.L. 22 febbraio 2002 n. 12 convertito in legge n. 73 del 23 aprile 2002.

La recente ridefinizione della normativa sullo scudo fiscale è introdotta dall'art. 13 bis del D.L. n.78 del 1 luglio 2009, in sede di conversione dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141.

Il nuovo scudo, quanto alle modalità operative, si rifà a quelli precedenti, numerosi sono, infatti, i rinvii al D.L. n. 350/2001 e al D.L. n.12/2002 che contengono disposizioni di coordinamento fra le disposizioni relative all'emersione di attività detenute all'estero e la normativa antiriciclaggio.

La stessa bozza della circolare dell'Agenzia delle Entrate fa esplicito riferimento alla precedente prassi, stabilendo che " *fatte salve le deroghe espressamente previste, si rendono applicabili, ove compatibili, le istruzioni e i chiarimenti precedentemente forniti dalle Entrate*".

Tale normativa rappresenta l'opportunità, per quanti hanno effettuato investimenti all'estero o vi hanno costituito attività in violazione della normativa sul **monitoraggio fiscale**[1], di regolarizzare la loro posizione con il Fisco. L'obiettivo in realtà non è solo questo ma soprattutto quello di far rientrare tutte le risorse finanziarie e non, che sono state costituite all'estero in violazione delle disposizioni di cui al D.L. 167/1990. Le entrate derivanti dallo scudo saranno poi utilizzate per attuare la manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti.

L'operazione scudo fiscale è partita il 15 settembre con la diffusione della bozza della circolare dell' Agenzia delle Entrate (in attesa della sua stesura definitiva) la quale dovrà chiarire alcuni dubbi relativamente agli obblighi degli intermediari, la regolarizzazione dei beni in paesi extra SEE, l'uso dello strumento del redditometro, ecc.

La normativa prevede l'emersione tramite il rimpatrio e/o la regolarizzazione di **attività finanziarie e patrimoniali** detenute o esportate all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale.

Il contribuente ha, quindi, due possibilità:

1. **rimpatriare** i beni (somme di denaro e le altre attività finanziarie) detenuti in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo;
2. **regolarizzare** la posizione fiscale relativamente ad attività finanziarie o patrimoniali, che intende mantenere all'estero. Tali attività devono essere necessariamente detenute in un Paese europeo o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo, che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa. Tra i paesi per i quali è obbligatorio il rimpatrio vi sono Svizzera, Montecarlo, Liechtenstein e San Marino.

Entrambe le operazioni di emersione sono condizionate alla circostanza che le attività siano detenute, a partire da una data non successiva al **31 dicembre 2008**. Tuttavia per determinare lo stato di detenzione si fa riferimento alla data **5 agosto 2009** (data di entrata in vigore della legge n. 102/2009, di conversione del D.L78/2009). La circolare in bozza dell'Agenzia delle Entrate fa

[1] Si fa riferimento al decreto legge del 28 giugno 1990, n. 167.

riferimento a questa data, perché si vuole evitare che il contribuente possa sanare "situazioni" appositamente create, con il solo scopo di beneficiare dello scudo.
Nel caso specifico di rimpatrio di denaro o di altre attività finanziarie, il trasferimento può avvenire in due modi: mediante l'utilizzazione del canale bancario (c.d. **rimpatrio giuridico**) ovvero può essere realizzato dal contribuente attraverso il **trasporto al seguito** (c.d. **rimpatrio fisico**) e quindi senza l'ausilio di un intermediario. In tal caso però si applica, oltre alla normativa antiriciclaggio, la disciplina in materia di monitoraggio fiscale[2]. In tale ipotesi, qualora si tratti di transiti extracomunitari, l'interessato è tenuto a presentare la dichiarazione di trasporto al seguito, al momento del passaggio in dogana, mentre in caso di transito comunitario, nelle quarantotto ore successive all'ingresso,[3].
Al fine di regolarizzare la sua posizione, il contribuente è tenuto al pagamento **dell'imposta straordinaria** che tiene conto di sanzioni e interessi. L'imposta è pari **al 5%** (contro il 2,5% degli anni precedenti) calcolata sul valore delle attività estere da regolarizzare.
Il 5% dell'imposta deriva dal seguente calcolo:
-si presume un **rendimento lordo** in ragione del **2%** annuo, per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione. Si tratta di una presunzione assoluta che non tiene conto del periodo di effettiva detenzione, si ipotizza, infatti, che il capitale sia rimasto all'estero almeno 5 anni;
- su questo rendimento si applica **un'aliquota del 50%**.
Riassumendo si avrà: 2% annuo x 5 anni x 50% = 5% circa.
I criteri per valorizzare le attività sono i seguenti:

- valore nominale per il denaro;
- costo di acquisto per le altre attività (solo se documentato);
- importo risultante da dichiarazione sostitutiva[4] o dalla dichiarazione riservata, qualora non sia possibile documentare il costo dell'attività.

L'adesione allo scudo non può in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziaria; si tratti di giudizio civile, amministrativo ovvero tributario. Alcuni esempi concreti:

- non sarà possibile contestare la **fittizia residenza all'estero** (e quindi i redditi non dichiarati) da parte del contribuente che decide di aderire allo scudo;
- l'amministrazione non potrà servirsi dello scudo, **in sede di accertamento da studi di settore,** per dimostrare la non congruità del contribuente nell'anno in cui ha beneficiato del rimpatrio o della regolarizzazione.

1 - Soggetti interessati.

I destinatari delle disposizioni sullo scudo fiscale sono i soggetti tenuti al rispetto della normativa sul cosiddetto "monitoraggio fiscale", i quali abbiano esportato o detenuto all'estero capitali e attività in violazione della predetta normativa nonché in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera (modello RW)[5], ossia:

---

[2] Cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 85/E del 1 ottobre 2001. Tale disciplina è stata poi modificata dal Dlgs 195/08 che ha recepito il Regolamento (CE) n. 1889/05.
[3] Sul punto, *La nuova versione dello scudo fiscale*, Capolupo S., in approfondimento de *il Fisco* n. 32, del 7 settembre 2009, pag. 5266.
[4] Art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 461, del 21 novembre 1997.
[5] Non possono usufruire dello scudo fiscale coloro che abbiano solo violato gli obblighi di dichiarazione annuale dei redditi di fonte estera.

-**persone fisiche** (inclusi professionisti e imprenditori individuali);
-enti non commerciali;
-società semplici;
-società controllate e collegate estere di cui agli artt. 167 e 168 del D.P.R. 917/1986[6];
-associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
Restano esclusi gli enti commerciali, le società di persone e di capitali, a questi soggetti collettivi, infatti, non si applica la disciplina sul monitoraggio fiscale.
I soggetti interessati devono essere fiscalmente **residenti in Italia,** tale requisito deve sussistere per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata[7]:

- si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta (almeno 183 giorni nell'anno), risultano iscritte presso le anagrafi della popolazione residente o hanno, ai sensi del Codice Civile, il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato[8];
- sono considerate residenti, fino a prova contraria da parte del contribuente, coloro che sono cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati e territori, aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal D.M. 4 maggio 1999[9].

Per le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, si considerano residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio italiano[10]. Se in linea generale, si deve indicare la residenza anagrafica o la sede legale del soggetto che avvia una procedura di emersione, per quanto riguarda i soggetti residenti o enti istituiti in Stati a fiscalità privilegiata, deve essere indicato il **domicilio fiscale**.
Lo scudo si estende anche ai soggetti le cui attività siano detenute all'estero mediante società fiduciarie o per il tramite di interposta persona. Tra i soggetti interposti vengono inclusi i **trust revocabili** i quali sono un esempio di interposizione fittizia; in tal caso le operazioni di emersione vengono effettuate dal disponente. Nell'ambito dei **trust trasparenti** non fittiziamente interposti (semprechè si tratti di soggetti residenti e non commerciali), l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la dichiarazione riservata deve essere presentata dai singoli beneficiari, ciascuno in proporzione alle proprie quote di partecipazione.
Fra i beneficiari della normativa sullo scudo ci sono anche gli **eredi** del *de cuius,* il quale peraltro doveva essere residente in Italia nel momento in cui ha commesso la violazione. Se la morte del *de cuius* è avvenuta prima del 31 dicembre 2008, gli eredi devono aderire allo scudo personalmente; se invece il decesso si è verificato successivamente, senza che il de cuius abbia deciso di presentare la dichiarazione riservata, l'erede la presenta in nome e per conto del deceduto, in quest' ultimo caso, però, la garanzia di anonimato viene meno. Nel caso in cui siano più eredi, per sanare l'intera posizione, ognuno dovrà presentare la dichiarazione per la propria quota di eredità.
L'emersione può riguardare anche attività detenute in **comunione** da più soggetti, naturalmente anche in questo caso, gli effetti si avranno solo nei confronti di chi si avvale della stessa.
Infine, **il socio** che aderisce allo scudo, regolarizza la propria posizione senza poter invocare una sanatoria per la società. Tuttavia, nel caso di accertamento alla società, i soci persone fisiche di

[6] Con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008.
[7] La residenza deve, quindi, sussistere già nel 2009 o nel 2010.
[8] Art. 2, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, TUIR (DPR. 917/86).
[9] Art. 2, comma 2-bis del Tuir cit..
[10] Art. 5, comma 3, lettera d e art. 73,comma 3, del Tuir cit..

società di persone, per effetto del principio di trasparenza, possono far valere gli effetti dello scudo in relazione al maggior reddito accertato alla sociètà e attribuito al socio. La stessa possibilità non è prevista per i soci persone fisiche di società di capitali, che non possono far valere gli effetti dello scudo nel caso di accertamento alla società. Infine, sono escluse azioni di responsabilità verso soci di società (che effettuano lo scudo) che hanno partecipato alla gestione della società stessa, da parte di altri soci non al corrente dell'esistenza di somme all'estero[11].

1.1 - Novità introdotte dalla riforma

Il nuovo comma 7-bis dell'art. 13-bis, del Decreto Legge n. 78 del 2009, estende alle **imprese estere controllate o collegate** di cui agli artt. 167 e 168 del TUIR, la possibilità di aderire allo scudo. Gli effetti dello scudo si producono in capo ai **partecipanti** residenti in Italia, nei limiti degli importi delle attività rimpatriate o regolarizzate.

Soggetti interessati	
Persone fisiche	**SI**
Imprese estere collegate o controllate	**SI**
Enti non commerciali	**SI**
Società semplici	**SI**
Società di persone	**NO**
Società di capitali	**NO**
Associazioni equiparate	**SI**
Enti commerciali	**NO**

2 - Ambito oggettivo.

Per l'individuazione dei beni oggetto delle procedura di emersione, occorre richiamarsi agli artt. 12, 15, e 16 del D.L. n. 350/2001. La sanatoria si applica ai redditi derivanti da attività finanziarie o patrimoniali costituite e/o detenute in **Paesi appartenenti all'U.E. o in quelli aderenti allo Spazio economico europeo** (Liechtenstein escluso), a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008. Le stesse dovranno essere rimpatriate o regolarizzate nel periodo di tempo che va dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010 [12]. Le attività rimpatriate prima del 15 settembre ovvero dopo il 15 aprile 2010 non possono essere oggetto dell'operazione di emersione.
Le attività detenute in Paesi extra U.E. potranno essere solo rimpatriate.
Oggetto di rimpatrio sono le **somme di denaro e altre attività finanziarie**, tra le quali:

- ✓ azioni quotate e non quotate;
- ✓ quote di società;
- ✓ titoli obbligazionari;
- ✓ certificati di massa;
- ✓ quote di partecipazione ad organismi di investimento;
- ✓ polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria.

Sono comprese le somme di denaro presenti nelle filiali estere di banche o intermediari residenti all'estero.

[11] Cfr. *Dallo scudo una tutela penale (quasi) piena,* Iorio A., in *Il Sole 24 Ore,* del 28 settembre 2009.
[12] Art. 13 bis, comma 6, del decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009 .

Oggetto di regolarizzazione sono le somme di denaro, le attività finanziarie sopra elencate, nonché gli investimenti esteri di natura non finanziaria quali:

- ✓ immobili e fabbricati situati all'estero;
- ✓ multiproprietà;
- ✓ opere d'arte;
- ✓ yacht;
- ✓ oggetti preziosi;
- ✓ quote di diritti reali.

Nel caso specifico degli **immobili** per verificare se i titolari possono avvalersi dello scudo è necessario stabilire se, in relazione ai periodi d'imposta 2004-2008, gli immobili hanno prodotto una ricchezza tassabile in Italia. Ciò avviene, generalmente, quando un immobile è locato o quando dà luogo ad una plusvalenza in caso di cessione. Al contrario, quando l'immobile è tenuto a disposizione del proprietario in un Paese che non prevede la tassazione ai fini delle imposte sui redditi e, quindi, non è produttivo di redditi imponibili in Italia[13], il contribuente, non avendo violato le norme sul monitoraggio fiscale, non può accedere alla sanatoria. Possono, tuttavia, essere oggetto di regolarizzazione gli immobili esteri che non producono reddito, a condizione che il denaro necessario per acquistarli sia stato trasferito tramite un intermediario e non sia stato dichiarato nel quadro RW.

Anche gli oggetti preziosi, gli yacht e le opere d'arte rientrano tra i beni "scudabili", sempreché si tratti di beni suscettibili di produrre reddito di fonte estera imponibile in Italia, per i quali sono state violate le norme sul monitoraggio fiscale.

Fermo restando quanto detto sinora, si segnala che l'Agenzia delle Entrate ha previsto, d'ora in poi, l'obbligo di indicare nella dichiarazione Unico (modulo RW) tutti i beni la cui produzione di redditi sia soltanto astratta o potenziale. Da Unico 2010 in poi, infatti, "i contribuenti saranno tenuti ad indicare nel modulo RW non soltanto le attività estere di natura finanziaria ma anche gli investimenti all'estero di altra natura, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia"[14]. In sostanza, dovranno essere indicati i beni tenuti a disposizione anche se non produttivi di redditi.

Infine, la sanatoria può estendere la sua "copertura" anche ai redditi, generati da attività detenute irregolarmente all'estero dal 1° gennaio 2009 fino alla data dell'emersione.

I redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate[15] e **percepiti dal 1° gennaio 2009** fino alla data del rimpatrio**,** potranno essere comunicati agli intermediari a cui è presentata la dichiarazione riservata. Tali redditi saranno soggetti a tassazione, secondo la relativa tipologia con le rispettive aliquote di ritenuta/imposta sostitutiva, ovvero a tassazione con ritenuta del 27% del reddito presunto[16].

Se, invece, i **redditi 2009** derivano da attività oggetto di regolarizzazione, il contribuente dovrà dichiararli nel modello Unico da presentare nel 2010, secondo le modalità ordinarie. Dall'anno successivo è necessario compilare il quadro RW del modello Unico 2011.

---

[13] Ciò ai sensi dell'art. 70, comma 2, del TUIR.

[14] Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n.43/E del 10 ottobre 2009.

[15] Questa possibilità è concessa solo a chi effettua il rimpatrio e non a chi effettua la regolarizzazione. In particolare riguarda solo i soggetti ai quali sarebbe applicabile il regime del risparmio amministrato o il regime del risparmio gestito ovvero per cui l'intermediario applica una ritenuta alla fonte o un'imposta sostitutiva.

[16] In questo modo, l'interessato sarà sollevato dall'obbligo di includere questi redditi nel modello Unico dell'anno di riferimento.

2.1 - Novità introdotte dalla riforma.

A seguito delle novità introdotte "dall'emendamento Fleres", l'arco temporale per aderire allo scudo si è ridotto a soli 4 mesi. Il termine ultimo, previsto per il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività oggetto della sanatoria, non è più il 15 aprile 2010 ma il 15 dicembre 2009 (comma 6 dell'art. 13-bis del decreto legge n. 78/09). Questo restringimento dei tempi è stato dettato dalla necessità di assicurare in tempi brevissimi il conseguimento del gettito atteso. Infatti, secondo le intenzioni del Governo, tale manovra servirebbe a reperire parte degli incassi già nell'anno in corso. Il termine del 15 dicembre 2009 vale tassativamente per il versamento dell'imposta straordinaria del 5%, infatti "qualora alla data del 15 dicembre 2009 le operazioni di emersione non siano ancora concluse per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell'interessato"[17], gli effetti derivanti dalla dichiarazione riservata si producono ugualmente, a patto che tutto si concluda "***entro una data ragionevolmente ravvicinata al termine previsto dalla norma***".

Termine	dal 15 settembre al 15 dicembre 2009

3 - Procedura di emersione.

Il soggetto interessato, entro il termine ultimo del 15 dicembre 2009, deve redigere la **dichiarazione riservata** nella quale vengono riportate la natura e l'ammontare delle attività da regolarizzare o da far rimpatriare.

Il modello di dichiarazione consta di due quadri: **quadro A e quadro B**.

Nel primo si deve effettuare un riepilogo delle attività scudate, nel secondo si distinguerà tra attività rimpatriate e quelle regolarizzate. La falsa attestazione in dichiarazione non solo rende nulli gli effetti dell'adesione allo scudo, ma integra per il dichiarante la fattispecie di responsabilità per falsa attestazione prevista dall'art. 485 del c.p.[18].

Nel momento in cui il contribuente procede alla regolarizzazione di attività di natura finanziaria, lo stesso deve, altresì, allegare alla dichiarazione una **certificazione** rilasciata da un intermediario estero in data recente, attestante il deposito o la custodia presso di sé e, quindi, l'effettiva detenzione all'estero delle attività[19]. Per la regolarizzazione di attività patrimoniali è necessario, invece, predisporre una **stima** con la quale si attesta il valore delle suddette attività[20].

Si dovrà, inoltre, compilare una comunicazione nella quale indicare in maniera dettagliata e separata il costo fiscale di ciascuna attività.

La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, deve essere presentata all'intermediario il quale riceverà in deposito le attività provenienti dall'estero. Il perfezionamento della procedura si ha con l'accredito all'intermediario della somma necessaria per il pagamento dell'imposta straordinaria dovuta dal contribuente. Tale provvista potrà essere trattenuta dall'intermediario

[17] Circolare Agenzia delle entrate, 10 ottobre 2009, n. 43/E.
[18] Cfr. Circolare n. 85/E del 1 ottobre 2001 e n. 99/E del 4 dicembre 2001.
[19] Tale certificazione si riferisce solo ad attività che si prestano ad essere costituite presso l'intermediario non residente.
[20] Cfr. bozza della Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 settembre 2009.

direttamente dal denaro rimpatriato o effettuando i disinvestimenti necessari per un ammontare pari al 5% regolarizzato o rimpatriato.
La somma pagata a titolo d'imposta non potrà essere dedotta dal contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, né compensabile, secondo i principi generali, con altre imposte, tasse o contributi.
L'intermediario dovrà rilasciare **copia della dichiarazione**[21]riservata al contribuente, in quanto la stessa comproverà l'avvenuto pagamento dell'imposta straordinaria e costituirà l'unico documento per invocare le garanzie dello scudo fiscale a fronte di futuri controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.
E' prevista una **sanzione raddoppiata** qualora il contribuente continui a detenere illegalmente attività all'estero non dichiarandole attraverso la compilazione del modulo RW. La sanzione amministrativa, di cui all'art. 5, comma 4 e 5, del Decreto Legge n. 167/1990, che nelle precedenti versioni dello scudo era fissata in una misura che varia dal 5 al 25% dell'importo occultato, ora passa da un minimo del **10 % ad un massimo del 50%**. La violazione dei suddetti obblighi di dichiarazione delle attività estere è punita, altresì, con la **confisca** di beni di corrispondente valore.

4 - Intermediari abilitati

Per effettuare le operazioni di emersione è necessario avvalersi della collaborazione di intermediari abilitati, i quali sono individuati dall'art. 11, comma 1, lettera b, del Decreto Legge n. 350/2001. Secondo tale decreto per intermediari si intendono:

- banche italiane;
- società di intermediazione mobiliare[22](Sim);
- società di gestione del risparmio [23](Sgr);
- Poste italiane S.p.a;
- società fiduciarie;
- agenti di cambio iscritti nel ruolo unico;
- stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti[24].

Sono esclusi dal novero degli intermediari, gli avvocati, i dottori commercialisti e le società finanziarie.
Tali intermediari oltre ad essere obbligati al rispetto della **disciplina in materia di antiriciclaggio**, così come statuita dal D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007, normativa che prevede (all'art. 15 e ss.) la cd. **adeguata verifica della clientela**, provvedono a:

- raccogliere le dichiarazioni riservate e a controfirmare le medesime, rilasciandone copia ai clienti;
- assumere formalmente in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività finanziarie rimpatriate e depositate dal contribuente o esistenti all'estero;
- versare le somme dovute in relazione alle operazioni di emersione, entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese del pagamento dell'imposta da parte del

[21] La responsabilità di quanto riportato ricade esclusivamente sul contribuente.
[22] Art. 1, comma 1, lettera e, del Testo Unico approvato con D. Lgs. N. 58, del 24 febbraio 1998.
[23] Art. 1, comma 1, lettera o, del D.Lgs. n. 58/1998.
[24] Sono escluse le banche estere che non hanno stabili organizzazioni in Italia.

contribuente,[25]senza effettuare la compensazione. A tal fine sono istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare nel modello di versamento F24:

- **"8107"** denominato "Imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate - art. 13-bis del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102";
- **"8108"** denominato "Imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali regolarizzate - art. 13-bis del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102"[26];

- indicare nella dichiarazione annuale del sostituto d'imposta (mod. 770) l'ammontare complessivo dei valori rimpatriati e regolarizzati e quello delle somme versate;
- effettuare le rilevazioni, ai fini della disciplina sul monitoraggio fiscale, degli importi rimpatriati e regolarizzati, ai sensi dell'art. 1, commi 1e 2, del D.L. n. 167 del 1990;
- rispettare gli obblighi di identificazione, registrazione, e segnalazione previsti dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Il contenuto delle dichiarazioni non verrà comunicato all'Amministrazione finanziaria, in quanto la norma prevede a carico degli intermediari una serie di adempimenti diretti a garantire l'assoluto **anonimato fiscale** dei soggetti che ricorrono alla sanatoria. In particolare, nell'ipotesi di rimpatrio, l'intermediario non comunica all'Amministrazione finanziaria i dati e le notizie inerenti ai conto deposito che accolgono il denaro e le attività finanziarie rimpatriate. Inoltre, in caso di trasferimento ad altro intermediario, il primo deve segnalare la relativa segregazione.

4.1- Novità introdotte dalla riforma.

A fronte delle modifiche apportate al D.L n. 103/2009, convertito dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, non è più previsto l'obbligo di segnalazione, di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 231/2007, relativamente ai rimpatri o alle regolarizzazioni per le quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo, dell'art. 13 bis del D.L. n. 78/09, in ordine alle operazioni per le quali si ottengono gli effetti estintivi sotto il profilo penale.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con **Circolare 12 ottobre 2009, n. prot. 174199,** chiarisce che i rimpatri o le regolarizzazioni non comportano l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 231/2007, **limitatamente** ai casi in cui le attività oggetto delle procedure indicate siano frutti di reati "coperti" dallo scudo. Ne deriva che devono trovare applicazione al c.d. "scudo fiscale", tutti i presidi antiriciclaggio previsti nel suddetto decreto (D.lgs. 231/2007), in termini di obblighi di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette. Gli intermediari, quindi, devono provvedere:

- all'adeguata verifica della clientela;
- alla registrazione dei dati relativi ai clienti;
- all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, nei casi in cui vi sia la certezza, o anche solo il sospetto, che le attività oggetto delle procedure di emersione siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità, di cui al comma 4 dell'art. 13-bis del D.L.78/09.

La Circolare del **24 settembre n. 42/E dell'Agenzia delle Entrate** ha fatto, altresì, il punto sull'Archivio dei rapporti finanziari. Gli operatori finanziari, in particolare le filiali estere di banche

[25] Ciò secondo le disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo 09 luglio 1997, n. 241.
[26] Cfr. Agenzia delle Entrate-Risoluzione 8 ottobre 2009, n. 257/E.

e intermediari nazionali, se prive di autonomia giuridica, in base all'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973, sono obbligati a comunicare all'Archivio dei rapporti, sezione autonoma dell'Anagrafe tributaria, tutte le informazioni relative ai **rapporti continuativi** intrattenuti con la clientela e i dati relativi alle **operazioni**, incluse quelle **fuori-conto**, compiute dagli stessi clienti.
La circolare prevede, inoltre l'obbligo di comunicare autonomamente **le deleghe e le procure** ad operare in nome e per conto del titolare, sia per i rapporti continuativi, sia per le operazioni fuori conto. Tali informazioni potranno essere usate per accertare e sanzionare i contribuenti i quali non solo non hanno compilato il quadro RW della dichiarazione dei redditi, ma non aderiranno neanche allo scudo.

Intermediari abilitati

Banche italiane	si
Società di intermediazione mobiliare	si
Società di gestione del risparmio	si
Poste italiane	si
Società fiduciarie	si
Agenti di cambio	si
Stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti	si

Intermediari non abilitati

Società finanziarie	no
Commercialisti	no
Avvocati	no

5 - Effetti della sanatoria.

L'adesione allo scudo "*produce gli effetti, di cui agli artt. 14 e 15 del D.L. n. 350 del 2001 e rende applicabili le disposizioni, di cui all'art. 17 del medesimo decreto*".
E' prevista la **preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo** nei confronti dei contribuenti e dei soggetti solidalmente obbligati, per i periodi d'imposta che hanno termine al 31 dicembre 2008 e relativamente alle somme o altre attività dichiarate. Ciò vale, non solo nel caso in cui le attività siano state esportate dall'Italia, ma anche se costituite direttamente all'estero.
Inoltre la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E precisa che: "**gli accertamenti sono preclusi anche con riferimento a tributi diversi dalle imposte sui redditi**, sempreché si tratti di accertamenti relativi ad "imponibili" che siano riferibili alle attività oggetto di emersione"
Nel caso di accertamento, il contribuente potrà **opporre la presentazione della dichiarazione riservata**, così l'accertamento proseguirà per gli importi accertati ed eccedenti quelli dichiarati.
La bozza della Circolare dell'Agenzia delle Entrate sottolinea, altresì, che il contribuente, in caso di controllo, laddove voglia opporre l'adesione allo scudo, lo deve fare all'inizio dell'attività istruttoria o entro 30 giorni dalla notifica di atti di accertamento.
L'Amministrazione finanziaria determinerà l'eventuale maggiore imposta dovuta su un ammontare pari alla differenza, tra l'importo che sarebbe stato imponibile in "assenza dello scudo" e quello del denaro e delle altre attività dichiarate.

La preclusione opera in maniera automatica, senza necessità di prova specifica per il contribuente, ciò in tutti i casi in cui sia possibile, anche astrattamente, ricondurre quanto contestato dall'amministrazione finanziaria a quanto è stato sanato.
Per mezzo del rimpatrio e della regolarizzazione si estinguono le **sanzioni amministrative, contributive e tributarie,** previste dall'art. 5, comma 1, del D.L. n. 167/90, nonché dall'art. 9 del D.Lgs. 19 novembre 2008.
La presentazione della dichiarazione evita agli interessati l'obbligo di effettuare le indicazioni nel quadro RW, per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione, nonché per il periodo d'imposta precedente, in relazione alle attività rimpatriate o regolarizzate.
Lo scudo, infine, scrimina i reati derivanti da **omessa e infedele dichiarazione dei redditi**[27]**,** mentre si è punibili per tutti gli altri reati tributari e quelli non tributari (riciclaggio, dichiarazione fraudolenta, ricettazione, ecc.).
La copertura garantita dallo scudo è ampia, riguarda sia l'imponibile non assoggettato a tassazione e oggetto di illegale trasferimento all'estero, sia i redditi che questo ha consentito di maturare all'estero.

5.1- Novità introdotte dalla riforma

In seguito alle modifiche apportate al Decreto Legge anticrisi n. 78/09, sono state allargate le maglie dello scudo fiscale.
La non punibilità è estesa ai reati quali: **dichiarazione fraudolenta**, commessa sia attraverso l'inserimento di fatture false sia mediante artifici[28], nonché **occultamento e distruzione di scritture contabili,** al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva[29].
Garanzia di non punibilità è prevista anche per alcuni illeciti penali, comuni e societari quali ad esempio: i **reati di falsità materiale e ideologica** (artt. da 482 a 485 del c. p.), **l'uso di atto falso e soppressione, distruzione, occultamento di atti veri, documenti informatici** e copie autentiche (artt. da 490 a 492 del c. p.), nonché il **falso in bilancio** (2621 e 2622 c.c). Tale causa di non punibilità verrà garantita a condizione che chi aderisce allo scudo non abbia procedimenti in corso, anche per quelli di natura penale, tenendo presente che fa fede la data del 15 settembre 2009. I benefici dello scudo non sono esclusi, invece, per coloro che sono semplicemente indagati e nei confronti dei quali non c'è ancora stata la richiesta di rinvio a giudizio.

Reati non punibili
Omessa e infedele dichiarazione
Dichiarazione fraudolenta
Falso in bilancio
Occultamento e distruzione di scritture contabili
Falsità materiale e ideologica commessa da privato*
Uso di atto falso*
Soppressione, distruzione, occultamento di atti veri, documenti informatici e copie autentiche*
False comunicazioni sociali e false comunicazioni in danno della società*

[27] Artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000.
[28] Artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 74/2000.
[29] Art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000.

* La copertura per questi reati è assicurata, solo se commessi per eseguire o occultare altri illeciti penali tributari "scudati", ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.

Reati punibili
Omesso versamento delle ritenute d'acconto e dell'Iva * ***Emissioni di fatture false*** ***Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sui redditi o Iva, di sanzioni o interessi**** ***Riciclaggio di proventi illeciti*** ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*** ***False comunicazioni sociali nelle varie forme****

*Per un ammontare superiore a 50.000 euro.
*Per un ammontare superiore a 51.645,69 euro.
*Quando non siano state commesse per eseguire od occultare reati tributari "scudati" ovvero per conseguirne il profitto.

5.2 - Illegittimità dei soli condoni Iva.

In seguito alla sentenza della Corte di Cassazione **n. 20068 del 18 settembre 2009**, viene spontaneo interrogarsi relativamente all'ampiezza effettiva chiedersi sull'effettiva copertura dagli accertamenti Iva, per coloro che intendano aderire allo scudo fiscale tramite il rimpatrio o la regolarizzazione dei capitali all'estero. A tal riguardo, la Suprema Corte ha statuito il principio, secondo cui non è ammissibile una rinuncia dell'Amministrazione all'accertamento dell'Iva, ipotesi che, invece, si verificherebbe come conseguenza dell'adesione alla procedura di emersione.
La Corte, nella citata sentenza, fa riferimento alla pronuncia della **Corte di Giustizia delle Comunità europee in causa C-132/06,** resa a seguito della procedura d'infrazione aperta dalla Commissione Europea contro l'Italia, ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE, relativamente agli articoli 8 e 9 della **Legge n. 282 del 27 dicembre 2002,** per contrasto con gli artt. 2 e 22 della Sesta direttiva comunitaria in materia di Iva, nonché in contrasto con l'art. 10 del suddetto Trattato.
La Corte di Giustizia ha precisato come, ***ogni eccezione alla regola dell'effettiva applicazione e percezione dell'Iva***, si traduca da un lato, in un grave pregiudizio a scapito d' imprese tanto italiane quanto d'imprese di altri Stati membri, dall'altro in una grave lesione del principio di una "sana concorrenza" all'interno del mercato comune. Se infatti gli Stati possono beneficiare di una certa discrezionalità, nell'utilizzare i mezzi per garantire il rispetto degli obblighi a carico dei contribuenti, tale libertà incontra un duplice limite nell'obbligo di preservare una riscossione effettiva delle risorse proprie della Comunità e nella necessità di "*non creare differenze significative nel modo di trattare i contribuenti…sia all'interno di uno degli Stati che all'interno di tutti loro*".
Secondo la Corte di Cassazione, l'assoluta indisponibilità da parte degli Stati membri, affermata dai Giudici comunitari, di una puntuale applicazione della disciplina comunitaria in materia di Iva, comporta che anche misure di tenore diverso dal cosiddetto condono tombale possono incorrere in tale rigoroso divieto. Il punto sta nel capire, se lo scudo fiscale sia da considerare o meno un condono sull'Iva mascherato e, quindi, il succitato principio espresso dalla Corte di Cassazione potrebbe essere estensibile anche per l'importo "scudato".

6 - Cause ostative.

Gli effetti derivanti dall'adesione allo scudo non si producono se, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, la violazione sia già constatata in capo al soggetto, o meglio siano già

iniziate **ispezioni, verifiche, accessi** o altre attività di accertamento tributario o contributivo, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza. Ciò vale anche nel caso in cui siano stati inviati allo stesso contribuente, **questionari, inviti o richieste di informazioni** (di cui all'art. 51, comma 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Questi ultimi, affinché vi sia un effetto preclusivo dalla regolarizzazione, devono essere stati notificati al contribuente in data anteriore alla sanatoria. La perdita dei benefici derivanti dalla sanatoria si riferisce solo all'anno per il quale sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica ovvero sia iniziata un'attività di accertamento. Non si può beneficiare degli effetti dello scudo, allorché l'accertamento si riferisca ad attività che sono estranee alle operazioni di emersione, o che pur essendo indicate nella dichiarazione non sono detenute all'estero al 31 dicembre 2008.
A titolo informativo si precisa che la Commissione Trib. Reg. Lombardia, Sez. xxx, con la sentenza n. 56 del 18 Maggio 2009, in tema di contenzioso riguardante i precedenti scudi fiscali, ha stabilito che il processo verbale di constatazione per accertamenti di illeciti valutari elevato in dogana, si configura come un'attività prodromica all'accertamento tributario. Di conseguenza, sempre secondo la succitata sentenza, tale constatazione rientra tra le cause ostative allo scudo fiscale indicate nell'art. 14, comma 7, del D.L. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001.

6.1 Novità introdotte dalla riforma

Infine è bene precisare come con la nuova versione dello scudo siano esclusi dalla "protezione" i seguenti reati tributari: **emissione di fatture false** (art. 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** (art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), **condotte di omesso versamento delle ritenute e dell'Iva** (art. 10 ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), per un ammontare superiore a 50.000 euro**, indebita compensazione** (art. 10 quater del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), **riciclaggio di proventi illeciti** (648 bis c.p.), **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (648 ter c.p.).
La sanatoria resta inapplicabile nel caso di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 103/09, cioè il **04 ottobre 2009**. Lo scudo rimane, altresì, inibito per i soggetti nei cui confronti, alla data del 15 settembre 2009, risultavano già avviati atti istruttori, ovvero tali atti risultavano avviati anche in data successiva ma, comunque, prima della presentazione della dichiarazione riservata.

Lecce, 16 ottobre 2009

AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it